

Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti Locali

ULTERIORE PARERE SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMA SULL'ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI

reso dall'Osservatorio nella seduta del 6 febbraio 2003

Con il parere espresso nella seduta del 4 luglio 2002, l'Osservatorio per la finanza e la contabilità ha commentato l'applicazione dell'art. 179 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali (approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) relativo all'accertamento delle entrate di province e comuni.

E' pervenuto alla conclusione che la norma in esame esprimesse un principio generale con valore inderogabile (nei sensi indicati dall'art. 152 dello stesso testo unico) secondo il quale nell'acquisizione delle entrate deve essere "verificata la ragione del credito e la sussistenza di idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza". Ne ha tratto la conseguenza inevitabile che la scadenza del credito potesse essere anche al di là dell'esercizio finanziario nel quale si sarebbe effettuato l'accertamento.

Ha quindi argomentato che la competenza finanziaria deve essere necessariamente configurata, in modo corretto e coerente, sia per le entrate che per le spese, in un assetto giuridico preciso consistente da una parte nella constatazione dell'esistenza di un documentato diritto di credito e dall'altra di un obbligo giuridico a pagare. Non mancano tuttavia, nella normativa relativa alla spesa, eccezioni specie per quella di investimento.

Ha spiegato, per doverosa completezza di esposizione, che non si può invocare, per una diversa interpretazione della scadenza del credito, il principio dell'integrità del bilancio, pur richiamato dall'art. 162 dello stesso testo unico, ma riguardante altra questione (l'integrale iscrizione in bilancio di ciascuna entrata e spesa). Ha anche spiegato che l'interpretazione da dare al citato articolo 179 non può essere effettuata sulla base del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 o del D.P.R. 28 dicembre 1979, n. 696, perché sono norme di rango inferiore e di epoca remota, assolutamente inapplicabili al D.Lgs. n.267 del 2000, emanato appositamente con atto avente forza di legge e quindi con effetto derogatorio su ogni precedente normativa di rango inferiore riguardante altri enti.

Ha infine precisato che se squilibri gravi nei bilanci degli enti siano possibili, questi sarebbero senz'altro maggiori modificando restrittivamente il criterio di accertamento finora seguito, in quanto priverebbe di risorse certe fondamentali (tributi, trasferimenti erariali, ecc.) molti bilanci.

Con lettera n. 0113172 del 23 ottobre 2002, diretta al Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze, alle circostanziate tesi dell'Osservatorio ha replicato che l'avviso espresso "*trae origine da un'interpretazione sistematica, e non meramente letterale, della norma, e cioè da un'interpretazione che tiene conto dei principi generali posti a presidio della corretta tenuta della contabilità pubblica, desumibili dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dal regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che sono funzionali alla redazione di bilanci attendibili e*

finanziariamente equilibrati. Pertanto, si ribadisce l'avviso che l'articolo 179 del Testo unico, disciplinante il procedimento di accertamento delle entrate, pur in mancanza di una espressa previsione, debba essere interpretato nei termini rigorosi prospettati dallo scrivente e che, conseguentemente, possono essere iscritte in bilancio soltanto quelle somme relative ai crediti che scadono nell'anno di riferimento, con ciò assicurando una corretta tutela degli equilibri finanziari dei bilanci locali."

Perciò, l'Osservatorio, nuovamente interessato ad esprimersi sull'argomento per evitare il clima di incertezza e di preoccupazione diffusosi tra gli operatori, è costretto a ribadire tutte le proprie tesi, rassicurando che l'interpretazione testuale della norma sull'accertamento, nei precisi termini indicati dalla legge, è l'unica possibile. L'interpretazione restrittiva, fatta sulla base di principi desumibili da norme di oltre cinquant'anni prima riguardanti la contabilità dello Stato, appare francamente non condivisibile comunque, ma specie nel periodo attuale, pervaso dalla necessità di dare applicazione alle nuove disposizioni costituzionali ed alle nuove competenze regionali, anche nella materia oggetto di esame.

Va apprezzato ed applicato, nella giusta misura, il principio che agli enti locali, ai quali si applica un ordinamento contabile e finanziario definito dettagliamene nelle parti di valore inderogabile, come quella in questione, possono essere imposti limiti alla propria azione amministrativa, ma si può farlo, per necessità superiore come il rispetto del patto di stabilità, solo con legge. E' accaduto ed accade spesso, anche sul versante della cassa, con l'esito di ampia cautela degli equilibri finanziari. Ovviamente, la conseguente regolamentazione finanziaria e contabile deve essere fatta solo dagli enti locali interessati, fermi i principi con valore inderogabile che sono stati stabiliti.

Purtroppo, l'ultimo rinnovato richiamo alle possibilità di eventuali dissesti non può preoccupare l'Osservatorio, dato che l'istituto del risanamento degli enti locali, con la recente soppressione di ogni misura di diluizione degli indebitamenti pregressi (art. 31, comma 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289) e con la conseguente impossibilità di raggiungere effettivi risanamenti, è destinato a rimanere in quiescenza fino a quando l'intera materia non sarà riordinata, con la previsione di efficaci strumenti straordinari di finanziamento e semmai con maggiori e più stringenti evidenziazioni di responsabilità personali nella violazione delle norme che, in generale, è la sola che porta al dissesto. Fortunatamente, oggi i casi di dissesto sono veramente rari.

Per l'esecuzione della presente decisione si ordina la trasmissione di copia al Ministero dell'interno, che è stato invitato a rivedere la propria posizione nella materia, al Comune di Alghero, che è direttamente interessato, al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché la pubblicazione sul sito dell'Osservatorio.

Roma, 6 febbraio 2003

IL PRESIDENTE
(Dr. A. Giuncato)